

Declaratio

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

(continuazione della prima pagina)

Dei in Ecclesiis localibus, haec statuuntur:

a) ad unumquodque Praelaturae Centrum erigendum, praevia semper requiritur venia sui cuiusque Episcopi diocesani, cuius est praetera ad normam iuris visitare huiusmodi Centra, de quorum actu sicut statuerit certior fieri;

b) relate ad parochias vel tempora, sive rectoralia sive non, aliaque officia ecclesiastica quae ipsi Praelaturae vel sacerdotibus eidem incardinatis a loci Ordinario conceduntur sint, fiet singulis in casibus conventio inter loci Ordinarium et Praelatum « Operis Dei » eiusque Vicarios;

c) omnibus in nationibus Praelaturae debitas rationes servabit cum Praeside et organis Confessionum episcopalis, necnon frequenter cum Episcopis eorum diocesium in quibus ipsa operatur.

VI. Cum Praelaturae inaequaliter iungitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, ad quam loci sacerdotes et clero diocesano pertinet, possunt, qui sanctitatem in exercitio sui ministerii consequi desiderant iuxta spiritum et praxim asceticam « Operis Dei ». Vi tamen huius adscriptio ipsi non efficitur nisi membrum cleri Praelaturae, sed quod omnes effectus sui regime manent proprii Ordinarii, quem, si id desideret, de praedicta adscriptio certiora reddent.

VII. Praelatura dependet a Sacra Congregatione pro Episcopis (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) et, haud secus atque aliae institutiones autonomae, capacitate gaudet ut, attenta materia de qua singulis in casibus agatur, quaestiones tractet cum competentibus Sanctae Sedis Dicasteriis.

VIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinque Praelaturae Romano Pontifici subiectae diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

Declarationem hanc de erecta Praelatura a Sanctae Crucis et Operis Dei Summus Pontifex Ioannes Paulus divina Providentia Pp. II, in audientia concessa infrascripto Praefecto Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 5 m. augusti a. 1982, ratam habuit, confirmavit atque evulgari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 23 m. augusti a. 1982.

SEBASTIANUS Cardinalis BAGGIO Praefectus

+LUCAS MOREIRA NEVES Archiepiscopus tit. Feridatus maior, a Secretis

Dichiarazione

L'eruzione dell'Opus Dei in Prelatura personale

ciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi:

a) i clerici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva;

b) i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro apostolato;

c) lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificante del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle norme generali che vengono date per l'apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani;

d) per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici, non eccettuati; quindi, in Prelatura, non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc. di nessuno dei propri membri.

III. Quanto alla potestà del Prelato:

a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani nell'ordinario cura pastorale dei fedeli;

b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che ri-

cevano i laici incorporati nell'Opus Dei, in vista di una maggiore dedizione al servizio della Chiesa;

c) insieme al diritto di incorcinare i propri candidati al sacerdozio, il Prelato ha l'onere di curare la loro specifica formazione nei propri Centri, conforme alle direttive della Congregazione competente, nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei sacerdoti da lui promossi ai sacri Ordini, così come il loro dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia, vecchiaia, ecc.;

d) i laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura.

IV. In riferimento alle disposizioni ecclesiastiche territoriali ed ai legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi:

a) gli appartenenti alla Prelatura sono sottoposti, secondo le prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che le leggi d'ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la disciplina generale del clero;

b) i sacerdoti della Prelatura debbono ottenere le facoltà ministeriali dalla competente autorità territoriale, per l'esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all'Opus Dei;

c) i laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singoli diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari del luogo e il proprio inserimento della Prelatura Opus Dei nelle Chiese locali, è stabilito che:

a) per l'eruzione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam iuris detto Centro, sulle cui attività viene regolarmente informato;

b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese monache agli altri uffici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si stipulerà tra questo ed il Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari;

c) in tutte le Nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente.

VI. Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa associazione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro iscrizione qualora questi lo desiderino.

VII. La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo per la divina Provvidenza Pp. II, nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa Dichiarazione circa l'eruzione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

Roma, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO Card. BAGGIO Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES Arcivescovo tit. di Ferdi maggiore Segretario

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa scendono in questo modo la luce e incominciano a produrre i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'eruzione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che ha giustizia di una cospicua fioritura di o meno illustrata di ilazioni e di allarmi.

È la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiastica, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Le Prelature personali

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro eruzione può rivelarsi utile per « motivi apostolici », cioè per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature — che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari incardinati — saranno regolate — così il dettato conciliare — « da norme appropriate ai singoli casi, più specificamente la natura e la finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata, religiosi ed altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica nel Motu pr. di Paolo VI Ecclesiae Sanctae, che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che « nulla impedisce che dei laici, mediante convenzioni con la Prelatura, si dedichino al servizio delle opere e delle iniziative di essa ». Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cfr. Const. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicum actuositatem, nn. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei nuclei più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei clerici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un l'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa — la salvezza delle anime — ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connotate da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei

Un problema istituzionale

Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consono alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale.

In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adeguate e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non deve sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un apostolato moderno ».

Gli nei primi anni di vita dell'Opus Dei due esigenze essenziali emersero dalla sua identità e dal suo dinamico sviluppo: la necessità di fare assegnamento sui sacerdoti incardinati nell'istituzione stessa — e dunque pienamente disponibili e preparati per la specifica assistenza spirituale di membri laici — e la necessità di una organizzazione e di un regime di governo a carat-

tere universale e centralizzato. A tali attese era stata data, nel 1943 e nel 1947, la soluzione giuridica meno adeguata per quegli anni, nel quadro del diritto comune, che garantisce — per quanto allora possibile — la secolarità dell'istituzione. Ma si trattò pur sempre di soluzioni parziali, che non offrivano quella piena garanzia di secolarità tanto necessaria e desiderata. Perciò il Fondatore dell'Opus Dei, nel rilevare umilmente le difficoltà oggettive di questa situazione, non mancò di manifestare alla Santa Sede la filiale speranza che avrebbe potuto essere trovata una soluzione giuridica oggi raggiunta, che lui stesso nel 1962 aveva auspicato e richiesto.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Dato, poi, che l'azione apostolica dell'Opus Dei si svolge entro l'ambito delle Chiese particolari, gli Statuti della Prelatura, sanciti dalla Santa Sede, assicurano anche il necessario e doveroso coordinamento pastorale, territoriale, nella piena salvaguardia dei legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi. Sono, ad esempio, le norme che prescrivono l'autorizzazione del rispettivo Vescovo diocesano per poter procedere all'eruzione dei singoli Centri dell'Opus Dei, che contengono le convenzioni da stipularsi per l'eventuale affidamento di parrocchie o di rettorie e l'assegnazione di uffici ecclesiastici diocesani; che prevedono i contatti da mantenere regolarmente in tutte le nazioni con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale, e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente o lo sarà in futuro.

Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili equivoci. Essa riguarda quei sacerdoti incardinati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per essere aiutati a raggiungere la santità personale nell'esercizio del proprio ministero. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura ma — in virtù del diritto loro riconosciuto dal Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8 § 3 — risultano semplicemente iscritti alla Società Sacerdotale della Santa Croce, l'associazione sacerdotale insensibilmente unita alla Prelatura. Perciò l'unico loro Ordinario è, e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono canonicamente.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei, con l'iter che l'ha preceduto, e una significativa conferma dell'intima armonia esistente tra carisma e norma della vita della Chiesa. L'atto pontificio di cui è stata data oggi pubblica notizia, rappresenta pertanto un bene per la Chiesa universale. Esso infatti non si limita a risolvere un problema istituzionale ma ad attuazione ad una nuova figura giuridica e pastorale auspicata dal Concilio Vaticano II. In questo atto di governo della Santa Sede si può inoltre ravvisare un gesto di riconoscimento e di apprezzamento per l'attività svolta dall'Opus Dei, che mira a diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda e personale consapevolezza della chiamata universale alla santità e all'apostolato. Più specificamente anche l'Opus Dei (« operato Dei », « lavoro di Dio »), ricorda agli uomini di ogni tempo e di ogni paese il significato e il valore cristiano dellavoro quotidiano, manuale o intellettuale, compiuto alla presenza di Dio per il bene dei fratelli. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, rivolgendosi a un gruppo di professionisti, membri dell'Opus Dei, ebbe a dire: « Grande ideale, veramente, il vostro, che fin dagli inizi ha anticipato quella teologia del laicato che caratterizzerà poi la Chiesa del Concilio e del post-Concilio » (Allocuzione, 30 agosto 1979). Si tratta, in effetti, di un impegno apostolico che, inserendosi pienamente nella missione totale ed unica del Popolo di Dio, esprime teologicamente la volontà divina di mettere a fuoco — anche tramite una speciale istituzione ecclesiastica — un aspetto molto concreto e di particolare importanza pastorale della vita del cristiano: vale a dire, il valore santificante e apostolico delle ordinarie attività quotidiane.

La Chiesa, infatti, vede in suo dovere particolare anche nello sforzo maggiore di una spiritualità cristiana del lavoro, componente essenziale dell'esistenza umana e mezzo e occasione di santificazione personale e di apostolato (cfr. Const. post Gaudium et Spes, nn. 34 sgg.; Enc. Laborem exercens, parte V). È la lezione del lavoro che ci viene da Nazareth, dalla Casa del figlio di Carpentiere (Mt. 13, 55), da quel lavoro appunto che per tanti anni incentrò le gioie, le fatiche e la speranza redentrice di Gesù, nella bottega di Giuseppe, accanto a Maria, Madre sua e nostra.

Mons. MARCELLO COSTALUNGA Sotto Segretario della Sacra Congregazione per i Vescovi

Un bene per tutta la Chiesa

(continuazione della prima pagina)

la prima allocuzione del suo pontificato: « Vogliamo richiamare l'attenzione sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e accettiamo il dovere ineludibile di metterlo accuratamente in pratica ». Per questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che trasforma in realtà concreta una nuova feconda e promettente virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi (competente per l'eruzione delle Prelature personali a norma della Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) di esaminare la possibilità e la modalità d'eruzione della prima Prelatura personale, precisando che in tale compito si doveva, tener accuratamente conto « di tutti i dati di diritto e di fatto ». Dati di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio — che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto — ma all'attenta valutazione di tali norme generali ed alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente. L'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica. L'istituto infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, tra cui la facoltà di formare e di incorcinare i propri sacerdoti, ma non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di Dio l'adeguata configurazione ecclesiale.

Perciò l'adempimento di un tale compito non poteva non essere il frutto dello studio realizzato in questi anni: 1) esame generale della questione da parte dell'Avanzata Ordinaria della S. Congregazione per i Vescovi, cosa che avvenne il 28 giugno 1979; 2) intervento, per eseguire le direttive dal Padre e la Mente del Sommo Pontefice, di una Commissione tecnica, che in anticicliche sessioni di lavoro dal febbraio 1980 al febbraio dell'anno seguente, vagliò tutti gli aspetti storici, giuridici e pastorali, teologici e procedurali della questione; 3) esame della conclusione della Commissione tecnica, comprendente anche le norme statutarie dell'eruzione della Prelatura, da parte di una

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) uno ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesini (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo » (Const. dogm. Lumen gentium, n. 8). Si può ben dire che così è stato una volta ancora. Infatti, se fu un bisogno di sviluppo e di crescita, una ragione eminentemente apostolica e pastorale quella che congiurò l'istituto giuridico delle Prelature personali, tale è stato pure lo scopo primario dell'atto pontificio con cui viene oggi formalmente eretta la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei: far diventare così realtà viva e operativa una nuova struttura ecclesiastica preannunciata dal Concilio, ma rimasta finora al semplice stadio di possibilità teorica.

Inoltre, con questo atto pontificio, si perfeziona ulteriormente l'armonico inserimento dell'Opus Dei nelle strutture organizzative della Chiesa universale e nella pastorale organica delle Chiese particolari nel più accurato rispetto di tutti i legittimi diritti dei Vescovi diocesani — come viene ampiamente illustrato nella predetta « Dichiarazione »; e al tempo stesso, con norme di diritto pubblico e pontificio, il cui testo sarà opportunamente messo a disposizione di tutti gli Ordinari locali interessati, si fornisce l'adeguato inquadramento ecclesiale ad una istituzione di sicura dottrina e di lodovole slancio apostolico.

Si tratta di un provvedimento adottato guardando al bene di tutta la Chiesa, non solo in linea di principio, ma anche per altri due motivi concreti che vale la pena di sottolineare. Il primo è che, tra le migliaia di sacerdoti e laici della Prelatura si trovano fedeli di 87 nazionalità e di ogni razza, cultura e condizione sociale, e vedono ora pienamente sancita la loro unità di vocazione e di regime e la loro identità fondamentale di « sacerdoti secolari » e di « comuni fedeli laici », senza che ciò possa in alcun modo sottostimolare la validità e il valore della secolarità consecrata propria degli istituti secolari e sancita da solenni documenti pontifici. L'altra conseguenza che riguarda a beneficio dell'intera co-

munità ecclesiale è che questo riconoscimento del carisma fondazionale e delle genuine caratteristiche dello spirito dell'organizzazione e delle modalità apostoliche dell'Opus Dei, non potrà che facilitare e rafforzare ulteriormente lo specifico servizio pastorale che questa benemerita istituzione presta già da più di mezzo secolo in centinaia di diocesi di tutto il mondo. Un bene comune che viene assicurato dalla finalità qualitativamente pastorale della Prelatura; e cioè, l'opera del Prelato e del suo clero per assistere e sostenere i fedeli ad essa incorporati nel compimento di peculiari impegni ascetici e l'attività apostolica che clero e laicato della Prelatura insieme realizzano per aiutare la Chiesa a diffondere in tutti gli ambienti della società le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificante e apostolico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il Popolo di Dio loro affidato.

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cfr. Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cfr. Gio 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudio per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

SEGRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI

Delegazione cattolica al Patriarcato ecumenico

Per la festa dell'Apostolo Andrea, protettore della Chiesa di Costantinopoli, che si celebra il 30 novembre, tanto secondo il Calendario romano quanto secondo il Calendario bizantino, si è recata al Patriarcato ecumenico una delegazione cattolica.

La delegazione è guidata dal cardinale Giovanni Willibrands, presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani, accompagnato dal Padre Pierre Duprey, sottosegretario e da Mons. Eleuterio F. Fortino, della sezione orientale dello stesso Segretariato.

Oltre a prendere parte alla celebrazione liturgica, la delegazione avrà conversazioni con la commissione sinodale per i rapporti con la Chiesa cattolica.

La visita si inserisce nel quadro dello scambio di delegazioni per la festa dei Santi Pietro e Paolo a Roma e di Sant'Andrea al Fano, instaurato da alcuni anni in spirito di fraternità ecclesiale.